

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5540 del 24/10/2023
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - CAMBIO TITOLARITÀ DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI CAORSO (PC) - CORSO D'ACQUA: FIUME PO - USO: PIOPPICOLTURA - NUOVO CONCESSIONARIO: IMPRESA INDIVIDUALE TELLI ACHILLE - PRATICA: 35777/2022 - PROCEDIMENTO: PC07T0060.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5699 del 20/10/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventiquattro OTTOBRE 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

OGGETTO:L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - CAMBIO TITOLARITÀ DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI CAORSO (PC) - CORSO D'ACQUA: FIUME PO - USO: PIOPPICOLTURA - NUOVO CONCESSIONARIO: IMPRESA INDIVIDUALE TELLI ACHILLE - PRATICA: 35777/2022 - PROCEDIMENTO: PC07T0060.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge 05/01/1994, n. 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la Legge 07/08/1990, n. 241 ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 14/04/2004, n. 7, Capo II “Disposizione in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n. 1694 del 2017 – n.1740 del 2018 - 28/10/2019 e n. 1717 del 2021;
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n° 59 del 1997”;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 e ss.mm.ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la L.R. 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

(ARPAE);

- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RICHIAMATI:

- l'atto n. 2370 del 14/03/2013 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po della Regione Emilia-Romagna con il quale è stata rilasciata all'Azienda Agricola Tenuta Baracca di Corradi Patrizia (P.IVA: 05476630966), la concessione per l'occupazione ad uso agricolo (pioppicoltura) di terreno demaniale di pertinenza del Fiume Po, di circa 04.00.00 Ha ubicato in Comune di Caorso (PC) ed identificato catastalmente al N.C.T. del suddetto Comune al fronte dei mappali 1 e 5 del foglio 1 e al mappale 1/p del foglio 39, codice procedimento: PC07T0060, con scadenza esplicitata in Determina all'art 2 come : *“al termine del ciclo produttivo della coltura in essere (pioppi);*
- l'atto n. 3898 del 25/03/2014 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po della Regione Emilia-Romagna con il quale il sopracitato atto n. 2370 del 14/03/2013 è stato volturato in capo all'Azienda Agricola Telli Carlo Giovanni (P.IVA: 12301000159) e in particolare l'art 3 del determinato che stabilisce che *“la concessione scadrà dopo l'abbattimento dei pioppi”;*

SPECIFICATO quindi che dal combinato degli articoli sopra richiamati (art 2 D.D. n. 2370/2013 ed art. 3 D.D. n. 3898/2014) si evince che la scadenza della concessione avverrà all'abbattimento degli

esemplari di pioppo giunti a fine ciclo;

VISTA l'istanza assunta al protocollo ARPAE n. 177647 del 27/10/2022 (integrata con successiva nota assunta al protocollo ARPAE n. 3731 del 10/01/2023), con la quale l'Impresa Individuale Telli Achille (P.IVA:10875000969 – C.F.:TLLCLL90L11D150D), ha chiesto il rinnovo della succitata concessione con contestuale cambio di titolarità a proprio favore;

PRESO ATTO che a supporto della suddetta istanza la ditta Telli Achille Impresa Individuale ha presentato:

- Patto di Famiglia - N. 20908 di Repertorio - N. 10666 di raccolta, redatto dal Notaio Cesare Gattoni in data 22/04/2020, dal quale si evince che il signor Telli Achille è diventato proprietario e titolare del ramo azienda agricola di proprietà di Telli Carlo Giovanni (*ramo aziendale di cui ai punti e) e f) delle premesse dell'atto notarile medesimo*);
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (resa ex art. 47 del D.P.R. 28/12/200 n. 445), allegata alla sopracitata istanza protocollo ARPAE n. 177647 del 27/10/2022 dalla quale si evince che sui terreni demaniali oggetti della sopra richiamata concessione sono presenti n. 300 esemplari di pioppo prossimi a fine ciclo (che verranno abbattuti entro il mese di novembre 2023) ed ulteriori pioppi che giungeranno a maturazione entro l'anno 2030;

EVIDENZIATO che l'area demaniale oggetto della concessione si differenzia in:

- impianto 1: area su cui insistono pioppi prossimi alla fine del ciclo, che verranno abbattuti entro il 30/11/2023 pertanto, la concessione per l'occupazione con pioppeto di tale area scadrà il 31/12/2023 e in seguito sarà lasciata ad area naturale;
- impianto 2: area su cui insistono pioppi che giungeranno a maturazione entro il 2030, pertanto, la concessione per l'occupazione con uso pioppicoltura di tale area scadrà il 31/12/2030;

PRESO ATTO ALTRESÌ che:

- della pubblicazione, avvenuta, ai sensi della L.R. n. 7/2004, in data 07/06/2023 sul BURERT (parte seconda) n. 149 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- dei pareri favorevoli, con prescrizioni, espressi dai seguenti Enti:

- Agenzia Interregionale per il Fiume Po – A.I.Po – nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 43886 in data 13/03/2023;
- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Occidentale (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 17585 del 31/01/2023);

TENUTO CONTO che, con nota protocollo n. 0184359 del 09/11/2022, questo Servizio ha richiesto - e più volte sollecitato anche per le vie brevi - al Comune di Caorso (PC) di evidenziare eventuali elementi che potessero costituire pregiudizio alla salvaguardia ambientale e alla conservazione del bene pubblico, anche tenendo conto della pianificazione urbanistica e territoriale senza ottenere riscontro alcuno;

RITENUTO di adottare ugualmente il presente atto concessorio, interpretando il silenzio del medesimo Comune di Caorso (PC) come assenza di segnalazione di elementi ostativi;

CONSIDERATO che:

- per quanto concerne l'occupazione dell'area demaniale di cui all'impianto 1:
 - nulla è dovuto a titolo di canone, a seguito della estirpazione dei pioppi giunti a maturazione;
 - dovrà essere ripristinata allo stato naturale e non potrà essere più oggetto di piantumazione;
- per quanto concerne l'occupazione dell'area demaniale di cui all'impianto 2, il canone per l'anno 2023 è stato definito applicando i criteri della D.G.R. 1717/2022;

ACCERTATO che:

- la concessionaria uscente risulta in regola col versamento di quanto dovuto per i canoni, maggiorati degli interessi legali, sino all'anno 2022 compreso;
- la richiedente ha corrisposto le spese istruttorie;
- è stata versata la somma pari a € 802,80. a titolo di deposito cauzionale (€ 400,00 in data 18/12/2012 dalla precedente Concessionaria rinunciataria a favore della subentrante ed € 402,80 in data 13/10/2023);
- il canone per l'anno 2023, determinato in applicazione dei criteri introdotti dalla D.G.R. 1717/2022, ammonta a € 802,80, pur tuttavia in applicazione del punto 11 del dispositivo della

medesima D.G.R. [che stabilisce un'agevolazione transitoria (per i primi tre anni - annualità 2022, 2023 e 2024) per i canoni rideterminati in importi superiori al 50% rispetto a quelli previgenti alla stessa D.G.R.] l'importo del canone dovuto fino al 2024 ammonta a € 471,80. Dal 2025, invece, il canone è determinato in € 722,52 (da adeguarsi agli aumenti ISTAT) calcolato sulla base della normativa vigente e tenendo conto della riduzione di dimensione dell'area destinata a pioppeto;

- quanto dovuto in termini di canone per il corrente anno 2023 è stato versato;

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è Chiara Melegari, Titolare dell'Incarico di Funzione ARPAE "Polo specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest";
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al cambio di titolarità della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- a) **di assentire, ai sensi della L.R. n. 7/2004** e ss.mm. e ii., all'**Impresa Individuale Telli Achille** (P.IVA:10875000969 – C.F.: TLLCLL90L11D150D), il cambio di titolarità dell'atto n. 3898 del 25/03/2014 per l'occupazione di porzione di area demaniale di circa 04.00.00 Ha, per uso pioppicoltura, ubicata in Comune di Caorso (PC), Località Cascina Baracca, sponda destra del Fiume Po, e censiti al N.C.T. del succitato Comune (PC), al foglio 1, mappale 5 e al foglio 39, mappale 1/p e fronte mappali 1/p e 5/p del foglio 1 secondo la planimetria acclusa al

Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale del presente atto – Codice Procedimento:
PC07T0060;

b) *di stabilire che:*

- la presente concessione avrà scadenza ultima il **31/12/2030 così modulata:**
 - **l'area indicata e denominata impianto 1** dovrà essere ripristinata allo stato naturale e **non** potrà più essere oggetto di future piantumazioni a far data dal 31/12/2023;
 - **sull'area indicata e denominata impianto 2** dovrà essere attuato il ripristino allo stato naturale e **non** potrà più essere oggetto di future piantumazioni a far data dal 31/12/2030;

c) *di approvare* il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 16/10/2023;

d) *di prescrivere* il rispetto delle condizioni, dei termini e delle modalità descritte nel predetto Disciplinare di concessione;

DÀ ATTO CHE

- quanto dovuto per i canoni sino all'anno 2023 compreso è stato pagato;
- l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in 802,80 € è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n° 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n° 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata all'Impresa Individuale Telli Achille (P.I.V.A.: 10875000969), ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PC07T0060.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale di circa 04.00.00 Ha, per uso pioppicoltura, ubicata in Comune di Caorso (PC), Località Cascina Baracca, sponda destra del Fiume Po, e censiti al N.C.T. del succitato Comune (PC) al foglio 1 mappale 5 e foglio 39 mappale 1/p e fronte mappali 1/p e 5/p del foglio 1. La coltivazione di cui trattasi ha raggiunto fasi diverse del ciclo di crescita:
 - a.) area impianto 1 (superficie di circa 4000 m²) a termine ciclo entro 31/12/2023;
 - b.) area impianto 2 (superficie di circa 36.000 m²) con estirpazione prevista entro la conclusione del 2030 come da elaborato planimetrico allegato (sub 1).

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione ha durata fino al 31/12/2030 e di seguito non potrà essere rinnovata.
2. Il Concessionario alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi ottemperando alle prescrizioni impartite dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia occidentale e indicate nel seguente in art. 7 e dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po, allegato sub 2,

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,

- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - il mancato pagamento di due annualità di canone,
 - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di delibera di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone determinato per l'anno 2023 in applicazione dei criteri introdotti dalla D.G.R. 1717/2022 ammonta a € 802,80, pur tuttavia in applicazione del punto 11 del dispositivo della medesima D.G.R. - che stabilisce un'agevolazione transitoria (per i primi tre anni - annualità 2022, 2023 e 2024) per i canoni rideterminati in importi superiori al 50% rispetto a quelli previgenti alla stessa D.G.R., l'importo del canone dovuto fino al 2024 ammonta a € 471,80. Dal 2025, invece, il canone è determinato in € 722,52 (da adeguarsi agli aumenti ISTAT).
2. Il canone di concessione dell'anno di riferimento sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015; Il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno.
3. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di € 802,80.
4. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento

dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali,

ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dalla dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po – AIPo - assunto al prot. ARPAE n. 43886 del 13/03/2023 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale (sub 2).

Art. 8 - Prescrizioni dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Occidentale

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere rilasciato dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia occidentale, assunto al prot. ARPAE n. 17585 del 31/01/2023 e di seguito riportate:

“- al termine del ciclo produttivo del pioppeto indicato come impianto 1, presumibilmente indicato dal richiedente per l'anno 2023, la concessione demaniale dovrà essere revocata con motivazioni di salvaguardia ambientale;

- potrà essere rinnovata la concessione relativa al terreno demaniale occupata da pioppeto indicato come impianto 2 sino alla conclusione del ciclo produttivo, presumibilmente indicato dal richiedente per l'anno 2030;

- al termine del ciclo produttivo del pioppeto indicato come impianto 2, la concessione demaniale dovrà essere revocata con motivazioni di salvaguardia ambientale;

- il concessionario è tenuto a comunicare ad ARPA-SAC di Piacenza e a questo Ente l'avvenuta conclusione del ciclo produttivo dei pioppeti 1 e 2;


- la comunicazione di conclusione del ciclo produttivo deve essere trasmessa entro un mese dall'avvenuto espianto della coltura;

- al termine del ciclo produttivo il terreno dovrà essere lasciato livellato, privo di rifiuti e di qualsiasi opera o manufatto precario eventualmente allestito dal concessionario per esigenze di coltivazione;
- il concessionario dovrà inoltre delimitare il confine tra l'area demaniale dismessa e le circostanti aree private o in concessione, apponendo alcuni termini speditivi di riferimento.”

Art. 9 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Sub 1 - Planimetria



Il sottoscritto Telli Achille (C.F.:TLLCLL90L11D150D), in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale (P.I.V.A.: 10875000969), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 16/10/2023, firmato per accettazione, dal titolare della concessionaria.

Spett.le
ARPAE
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
UNITÀ GESTIONE DEMANIO IDRICO - Piacenza
aoppc@cert.arpa.emr.it

e p.c.
COMUNE DI CAORSO
protocollo@pec.comune.caorso.pc.it

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA
BIODIVERSITA' - EMILIA OCCIDENTALE
protocollo@pec.parchiemilaoccidentale.it

GRUPPO CARABINIERI FORESTALE PIACENZA
fpc42977@pec.carabinieri.it

COMANDO POLIZIA PROVINCIALE DI PIACENZA
poliziaprovinciale@provincia.pc.it
provpc@cert.provincia.pc.it

IMPRESA INDIVIDUALE TELLI ACHILLE
tecnici.monticelli@pec.confagripc.it

Classifica: 6/10/20/03_Pidr/A_70/2020A/A_4-2

Oggetto: ISTANZA DI RINNOVO, CON CAMBIO DI TITOLARITA', DELLA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI DEL FIUME PO AD USO PIOPPICOLTURA -LOC. CASCINA BARACCA- NEL COMUNE DI CAORSO (PC)

SINADOC 35777/2022-COD.PROC.: PC07T0060

Richiedente: Az. Agricola Telli Achille

Parere Idraulico

Con riferimento all'oggetto,

VISTA la nota di ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni – giusta acquisizione con Prot. AIPO. n. 26303 del 09/11/2022, relativa alla richiesta di espressione del Parere Idraulico inerente al rinnovo della

concessione e richiesta cambio titolarità, per occupazione di aree demaniali per coltivazione del terreno a pioppicoltura, in destra del fiume Po, nel Comune di Caorso, in località “Cascina Baracca” - particella censita fronte mappale 5 del Foglio 1 e fronte mappale 1/p e 5/p del Foglio 1, avanzata dall’impresa individuale Telli Achille;

ESAMINATI gli elaborati documentali contenuti nella nota ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni – (modulo per rinnovo e cambio della titolarità dell’area demaniale attualmente in concessione, modulo di prevalutazione d’incidenza degli interventi, estratto C.T.R, planimetria, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, patto di famiglia e documenti d’identità allegati dal richiedente);

CONSIDERATA la volturazione della concessione in riferimento al procedimento n. PC07T0060 dell’atto n. 3898 del 25.03.2014 a favore del Sig. Telli Carlo Giovanni, per l’occupazione dell’area demaniale ad uso pioppicoltura sita in destra orografica del fiume Po che definisce, nello specifico all’Art. 3, che all’abbattimento degli esemplari di pioppo raggiunti a fine ciclo tale concessione scadrà;

CONSIDERATO che sulla restante superficie demaniale in concessione, sono presenti pioppi che giungeranno a maturazione nel 2030;

CONSIDERATO il Patto di Famiglia stipulato dal Dott. Notaio Cesare Gattoni in data 22.04.2020 con il quale si dichiara che il Sig. Achille Telli è divenuto titolare dell’azienda agricola “Cascina Baracca”, sostituendo il Sig. Telli Carlo Giovanni, in località Roncarolo nel Comune di Caorso;

CONSIDERATO che il PTCP della Provincia di Piacenza vigente, con particolare riferimento alla variante al PTCP approvata con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Piacenza n.8 del 06/04/2017, colloca il terreno in argomento (sopracitato) nella seguente fascia:

- Fascia A di deflusso –Zona A3–Alveo di piena con valenza naturalistica;

CONSIDERATO che la medesima area è collocata nelle seguenti fascia del PGRA (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni), approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po con deliberazione n.2/2016 del 03/03/2016:

- RP – P3-H-Alluvioni frequenti-elevata probabilità (TR 20-50 anni);

VISTO il programma di Azione della misura M2C4.3, Investimento 3.3 “Rinaturazione dell’Area del Po” inserita nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato in data 21 luglio 2022, con Decreto n.96 del 02 agosto 2022 del Segretario generale dell’Autorità Distrettuale di bacino del fiume Po e in particolare l’Allegato_6_1_Schede d’intervento, da cui si desume che le aree oggetto di concessione sono confinanti e limitrofe a quelle dell’Intervento 17 (km 354 - L- ER -CAORSO (PC) E CASTELNUOVO BOCCA D’ADDA (LO));

VISTO il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino del fiume Po, approvato con D.P.C.M. 24.05.2001 in particolare all’art. 29 “Fascia di deflusso della piena (FASCIA A)”-nello specifico nel comma 2 dove si afferma che *“le coltivazioni erbacce non pertinenti e arboree, sono vietate fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell’alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente”*;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523, “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”, ed in particolare l’art. 93;

VISTO il R.D. 09/12/1937 n. 2669, “Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica”;

ESEGUITO il sopralluogo ricognitivo volto all'accertamento dell'assetto idro-geomorfologico della zona in esame e rappresentando che l'utilizzo richiesto risulta già in essere;

CONSIDERATA la compatibilità idraulica di quanto richiesto con il buon regime idraulico;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell'attività di polizia idraulica che quest'Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904;

FATTO SALVO ogni altro parere ed autorizzazione che dovessero essere necessari ai termini delle leggi attualmente in vigore,

**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
AI SOLI FINI IDRAULICI**

al rinnovo della concessione dell'area demaniale e golenale ad uso pioppicoltura, per un'estensione complessiva di circa 4.00 Ha, in località "Cascina Baracca" nel territorio del Comune di Caorso (PC), fronte map.5 del foglio 1 e foglio mappale 1/p e 5/p del foglio 1, ferme restanti ed incondizionate le seguenti prescrizioni tecnico-idrauliche.

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le attività che il presente parere idraulico autorizza saranno sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa del richiedente;
2. il presente parere favorevole è accordato per le aree suindicate e come specificatamente indicato negli elaborati tecnici allegati alla richiesta che diventano parte integrante del presente parere anche se materialmente non allegati, nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano le aree interessate;
3. ogni modifica a quanto qui esaminato ed approvato con le relative e imposte prescrizioni, dovrà essere oggetto di nuovo parere da parte di questo Ufficio. Nello specifico si rappresenta che l'esecuzione di opere difformi, non contemplate nel presente parere o l'inosservanza delle prescritte condizioni, comporterà l'adizione delle vie legali previste delle vigenti disposizioni legislative nel merito, e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo notificato del richiedente.

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. quest'Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;
2. in riferimento al fatto che le aree oggetto di richiesta di concessione sono confinanti e limitrofe ai terreni relativi all'Intervento 17 (km 354 - L-ER -CAORSO (PC) E CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA (LO) del PNRR - missione 2, componente 4, investimento 3.3_ "Rinaturazione dell'area del Po", il richiedente ha obbligo di garantire gli eventuali accessi ai terreni demaniali oggetto di rinaturazione;
3. in conformità all'art. 29 "Fascia di deflusso della piena (FASCIA A)" delle NTA del PAI precedentemente riportato deve essere mantenuta una fascia di rispetto di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente;
4. alla scadenza della concessione il richiedente dovrà effettuare opere di rinaturalizzazione dell'area in conformità a quanto previsto dal precedentemente citato art. 29 comma 2 delle NTA del PAI;

5. la richiedente Impresa Individuale, si impegna a:

- utilizzare le aree oggetto del presente atto secondo le normali direttive ambientali in uso nella zona;
- non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale di alcun genere che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d'acqua;
- non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, con particolare riferimento all'attività legata alla presente autorizzazione;
- non formare accessi definitivi all'alveo, non trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, non depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo diversamente autorizzato con il presente atto;
- fare eseguire le operazioni propedeutiche al reimpianto dei pioppi, consistenti nell'aratura da scasso, nel rispetto delle proprietà demaniali, provvedendo all'immediato allontanamento dei materiali, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo o in acqua. Le ramaglie ed il legname risultanti dalle operazioni di taglio non potranno essere addossati alle scarpate arginali, garantendo una fascia di rispetto di 4 m dall'unghia arginale e di 10 m dal ciglio della sponda esistenti, nel rispetto del R.D. 523/1904 e del D. Lgs. 152/2006. Nella fascia compresa tra i 4 ed i 10 metri è concessa l'aratura ad una profondità massima di 40 cm;

6. dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi alla concessione in oggetto, anche in considerazione del fatto che i terreni oggetto della richiesta ricadono all'interno della fascia A del PTCP e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;

7. non è autorizzata la presenza di strutture e materiali, benché con carattere temporaneo che, a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato

8. considerato che i terreni oggetto del presente atto ricadono all'interno della fascia A del PTCP, il richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna) ed in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali, in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da quest'Agenzia, né potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno ai fini idraulici, avvenire a proprie cure e spese;

9. il richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni dell'Autorità Idraulica, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente parere;

10. in caso di attivazione del servizio di piena, quest'Agenzia si riserva la facoltà di interdire il transito nelle aree oggetto del presente parere, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori a qualunque titolo per conto dell'AIPO;

11. dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche, demaniali lungo il tratto oggetto della concessione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 2669/1937 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPO nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;

12. quest'Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito del presente parere, si rinvergono rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi dovranno essere eseguiti in base a quanto sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;

13. la documentazione amministrativa relativa alla Concessione dovrà essere esibita dal Concessionario o da personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPO addetto alla vigilanza.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. La richiedente Impresa Individuale, si rende pienamente ed integralmente responsabile del parere in oggetto, che si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Concessionario, pertanto quest'Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza del presente parere, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;

2. per qualsiasi sopravvenuta necessità questo parere riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;

3. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione, come pure in caso di rinuncia alla concessione o di mancato rinnovo della stessa, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPO;

4. in caso di inadempienza delle suddette condizioni quest'Agenzia si riserva di fare eseguire d'Ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico del richiedente;

5. il Concessionario potrà cedere la concessione a terzi solo nei casi previsti per legge e previa il consenso scritto di quest'Ufficio; l'eventuale nuovo Concessionario dovrà comunque accettare le condizioni elencate nel presente atto;

6. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio della presente autorizzazione;

7. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche;

Il presente parere non esime il richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

Qualora la concessione non sia rilasciata entro 6 (sei) mesi dalla data del presente atto, dovrà essere richiesto un nuovo parere idraulico affinché possa essere verificata la mancata alterazione dello stato dei luoghi rispetto alle condizioni di rilascio del presente atto.

IL DIRIGENTE

Ing. GIANLUCA ZANICHELLI

*(Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)*

VISTO: La Posizione Organizzativa Tecnica

Ing. Stefano Baldini



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.